

250
2017



TRIBUNALE DI PARMA

- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 360/2017 R.G.

R.S. 250/2017
Cron. 2703

controversia promossa da

[redacted] - con l'avv. [redacted]

- RICORRENTE -

contro

COMUNE DI TORRILE - con l'avv. [redacted]

- RESISTENTE -

avente ad oggetto: diritti di rogito;

All'udienza del 26/10/2017, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali insistono nei rispettivi scritti e discutono la causa.

IL GL

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in Cancelleria in data 30.03.2017, la dott.ssa [REDACTED] esponeva di aver svolto l'incarico di segretario comunale di fascia A presso il Comune di Torrile e di aver rogato, negli anni 2014, 2015 e 2016, una serie di atti in forma pubblico - amministrativa e/o autenticato scritte private in favore del medesimo Comune. La ricorrente esponeva, altresì, che il Comune di Torrile era privo, nel proprio organico, di una figura dirigenziale e, pertanto, in virtù dell'art. 10 comma 2-bis ella aveva diritto alla erogazione dei diritti di rogito relativi agli atti pubblici-amministrativi rogati quali pubblico ufficiale. Con nota del 23.01.2017 il Comune di Torrile rigettava la richiesta avanzata dalla ricorrente, con nota formale del 30.12.2016, circa la corresponsione della somma di € 6.959,24 a titolo di diritti di rogito per gli anni 2014, 2015 e 2016, sostenendo di non potersi discostare dall'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 21/sezaut/2015/QMIG del 4.06.2015 secondo cui "i diritti di rogito competono solo ai segretari di fascia C". Sulla base di tali assunti la ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito a fronte di quanto dedotto, argomentato e comprovato nel presente ricorso di accertare e dichiarare il diritto sancito dall'art. 10 comma 2 bis D.L. n. 90/2014 a favore della [REDACTED] a percepire il corrispettivo per i diritti di segreteria in ragione della attività rogatoria svolta nel suo ruolo di Segretario Comunale presso il Comune di Torrile negli anni 2014, 2015 e 2016, documentata in atti e quindi condannare il Comune di Torrile al pagamento in suo favore di quanto dovuto a titolo di diritti di rogito maturati negli anni 2014, 2015 e 2016, per complessivi euro 6.959,43 ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta, tenuto conto che dalle somme lorde da corrispondere a titolo di retribuzione non dovrà essere detratta l'IRAP ed in ogni caso dovrà essere conteggiato il maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite e rimborso del contributo unificato".

Successivamente alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Torrile il quale asseriva di aver correttamente applicato l'art. 10 comma 2-bis del D.L. 90/2014, così come interpretato dalla Corte dei Conti, secondo cui gli emolumenti retributivi a titolo di diritti di rogito dovuti ai segretari comunali operanti nei comuni sprovvisti di figura dirigenziale andrebbero corrisposti soltanto ai segretari di fascia C e non ai segretari comunali di fascia A e B. Tale

disparità di trattamento, ad avviso del Comune convenuto, sarebbe da imputare alla minor protezione economica di cui godono i segretari comunali di fascia C rispetto ai colleghi collocati in fascia A e B i quali, per contro, essendo equiparati al personale avente qualifica di dirigente, beneficiano di un trattamento economico di maggior favore. Pertanto, nulla spetterebbe alla [REDACTED] a titolo di indennità di rogito avendo ella ricoperto l'incarico di segretario comunale di fascia A.

In subordine, il Comune di Torrile, senza contestare nel *quantum* la somma lorda controversa indicata dalla ricorrente, eccepiva che la stessa dovrebbe essere decurtata del "costo aziendale", rappresentato dall'IRAP (si veda pag. 15 della memoria di costituzione di parte resistente e chiarimenti resi dalla relativa difesa all'udienza del 26/05/2017).

Sulla scorta di tali argomentazioni il Comune di Torrile rassegnava le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, rigettare perché inammissibili, improponibili, non provate, non fondate o come meglio tutte le domande della ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva"*.

La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti ed, infine, stata rinviata all'odierna udienza per discussione previa concessione di un termine per il deposito di note autorizzate.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva il Tribunale che il ricorso spiegato dalla [REDACTED] è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, per la disamina della questione controversa, occorre muovere dal dato normativo.

L'art. 10 comma 1 del d.L. 90/2014 ha abrogato l'art. 41 comma 4 della l. 312/1980 che attribuiva ai segretari comunali e provinciali che rogavano determinati atti per conto dell'ente locale di appartenenza una quota del provento spettante al comune o alla provincia. Il secondo comma della medesima norma ha, poi, novellato l'art. 30 comma 2° della l. 743/1973, statuendo che *"il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*. Tuttavia, benché la norma abbia previsto l'integrale attribuzione dei diritti di rogito al comune o alla provincia è, però, da evidenziare che il successivo comma 2 *bis* del medesimo art. 10 della l. 90/2014 prevede una espressa eccezione alla regola, prevedendo che: *"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica*

dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuito al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Ciò posto, la norma è chiara nel suo dettato normativo ed individua, quali destinatari dei c.d. diritti di rogito, due categorie specifiche di segretari comunali ai quali compete il beneficio in parola: i segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ossia quelli posti in fascia C) ed i segretari comunali collocati in fascia A e B a condizione che nell'ente locale ove operano non vi siano dipendenti con qualifica dirigenziale.

La *ratio* della norma è quella di riconoscere, ai funzionari comunali appartenenti alla fascia C, una tutela stipendiale rafforzata che è meno favorevole e garantista rispetto al trattamento stipendiale di cui godono i colleghi posti nelle fasce superiori. Quanto, invece, ai segretari comunali posti in fascia A e B, il riconoscimento in loro favore dei diritti di segreteria riposa sulla circostanza che essi operano all'interno di enti locali in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali.

Nonostante il chiaro dettato normativo, la Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con sentenza del 24 giugno 2015 ha inteso attribuire i diritti di rogito solamente in favore dei segretari comunali di fascia C e non anche ai funzionari comunali delle fasce A e B, proprio in ragione del diverso trattamento economico di cui godono i segretari comunali a seconda della fascia di collocazione. La Corte dei Conti, con la richiamata sentenza, ha così motivato: *"Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga "trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale". Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi "che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a*



livello retributivo", a superamento dell'orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti "ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale" (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo - e contrattuale - regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato - A.S. 1582). D'altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione".

Tanto premesso, lo scrivente Giudice non ritiene condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, dettato da pure esigenze di cassa, intendendo uniformarsi ai numerosi precedenti della giurisprudenza di merito nella materia per la quale è causa (si veda Tribunale di Monza, 31.01.2017, n. 46; Tribunale di Verona, 26.01.2017, n. 23; Tribunale di Brescia, 23.01.2017; Tribunale di Milano, 29.09.2016, n. 2516; Tribunale di Milano, 18.05.2016, n. 1539; Tribunale di Busto Arsizio, 03.10.2016, n. 307; Tribunale di Taranto, 17.10.2016, n. 3269; Tribunale di Bergamo, 29.09.2016, n. 762; Tribunale di Brescia, 25.11.2016, n. 1486, n. 75;)

Il dettato normativo innanzi citato è chiaro e non necessita di interpretazioni ricostruttive di sorta (*in claris non fit interpretatio*), laddove attribuisce esplicitamente i diritti di rogito ai segretari comunali degli "enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale". L'art. 10 comma 2-bis non sembra, dunque, consentire una interpretazione limitata al riconoscimento dei diritti di rogito soltanto ai segretari comunali di fascia C posto che, in caso contrario, non avrebbe alcun senso l'inciso "e comunque", sintomatico della volontà del legislatore di articolare una categoria aggiuntiva rispetto a quella contenuta nella proposizione precedente.



Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che il Comune di Torrile, ove la stessa prestava il proprio servizio, era privo, in organico, di dipendenti con qualifica dirigenziale, circostanza che non è stata contestata dal comune convenuto.

Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente riconoscimento in favore della [redacted] dei diritti di segreteria maturati negli anni 2014, 2015 e 2016 per complessivi € 6.959,43 lordi.

Quanto al problema dell'IRAP, si ritiene che la stessa non possa essere per legge trasferita come onere tributario a carico del dipendente, sottraendola dal *quantum* dovuto per i diritti di segreteria spettanti all'odierna ricorrente. In tal senso si veda la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 20917/2013 che condanna l'operato di un'azienda sanitaria che aveva tentato di trasferire l'onere economico rappresentato dall'IRAP, senza dubbio a carico dell'ente/datore di lavoro, sui compensi erogati a numerosi dirigenti medici, facendola così gravare su soggetti diversi da quelli passivi del rapporto di imposta. Anche l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 123/E del 2.04.2008, ha chiarito che l'IRAP non può essere ricompresa tra gli "oneri riflessi" di cui all'art. 1 comma 208 della l. 266/2005 e che, avendo carattere di realtà (Corte Cost., sentenza n. 156/2001), non può che gravare sul datore di lavoro e non sul lavoratore dipendente i cui compensi hanno natura retributiva. Il presupposto impositivo, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo di imposta cioè colui che, in quanto titolare di un'organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche ai fini di detto tributo (nello stesso senso si veda anche Corte dei Conti, sez. Emilia-Romagna, parere n. 4 contenuto nella deliberazione n. 34 del 2007 nonché Tar Sardegna, 9.06.2016 n. 493).

La somma spettante alla ricorrente, infine, deve essere maggiorata degli oneri accessori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della l. 724/1994, dal di del dovuto sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia indicato in atti ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa domanda ed eccezione, così decide:

1) in accoglimento dello spiegato ricorso, condanna il Comune di Torrile a corrispondere alla dott.ssa [redacted] la somma lorda di € 6.959,24 a titolo di diritti di rogito per gli



anni 2014,2015 e 2016, oltre accessori dal di del dovuto al saldo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 22 comma 36 della l. 724/1994:

2) condanna il Comune di Torrile, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite liquidate in: € 1.735,00 per la fase di studio della controversia, in € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio ed in € 1.540,00 per la relativa fase decisionale, oltre ad € 119,00 per anticipazioni non imponibili, al 15% per rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa che seguono per legge.

Parma, 26.10.2017

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Pascarelli



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL

26 OTT 2017

IL FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Battista Vaccaro



